Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 gennaio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO. Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640, Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1451.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 121. — La parte relativa agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia è abrogata e sostituita dalla seguente:

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica;

Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;

Fisiologia dell'apparato genitale femminile: endocrinologia;

Fisiologia ostetrica;

Diagnostica ostetrica;

Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;

Diagnostica ginecologica;

Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);

Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;

Istologia normale e patologica nel campo della specialità;

Puericoltura prenatale;

Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;

Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;

Tecnica operatoria ginecologica;

Clinica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericoltura post-natale e malattie del neonato;

Medicina legale applicata alla specialità;

Diagnostica Roentgen, radioterapia in ostetrica e ginecologia;

Clinica ostetrica e ginecologia (esame alla fine del 4° anno);

Urologia ginecologica;

Chirurgia addominale extra-genitale.

Nello stesso articolo il penultimo comma è così modificato: « Per tali conferenze è obbligatoria la frequenza ».

Gli articoli 124 e 125 relativi alla Scuola di specializzazione in Oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Scuola di specializzazione in Oculistica

Art. 124. — La Scuola ha la durata di quattro anni.

Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.

Art. 125. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare;

2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;

3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;

5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, edottometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

2) Farmacologia oculare e terapia fisica;

3) Anatomia patologica oculare;

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea, della sclera).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare;

3) Affezioni O.R.L. e occhio;

4) Tecnica operatoria - 1ª parte.

4° *Anno*:

1) Neuroftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali;

4) Tecnica operatoria - 2ª parte;

5) Tesi di specializzazione.

Art. 126. — Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Art. 199. — All'elenco degli insegnamenti del secondo anno della Scuola di specializzazione in Oncologia sono aggiunti i seguenti:

« Diagnosi e terapia dei tumori cutanei »;

« Diagnosi e terapia dei tumori del cavo orale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1452.**

Autorizzazione al Centro di assistenza ospedaliera « San Romanello », con sede in Milano, ad acquistare un'immobile.

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, il Centro di assistenza ospedaliera « San Romanello », con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Idomeo Berionni il podere « Monte Tabor », sito nel comune di Illasi (Verona), al prezzo di L. 12.000.000, distinto in catasto con i mappali 111, 264, 249; 258, 261, 265, 262, 256, 244, 255, 259, 260, 263; 251, 254, 257, 247, 248, 250, 252, 253; 245, 347, per un totale di ettari 7 (sette) anzichè mq. 3000 come indicato nel precedente decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 968.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1453.**

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile « S. Maria di Merino », con sede in Vieste (Foggia).

N. 1453. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile « S. Maria di Merino », con sede in Vieste (Foggia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1454.**

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1454. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato disposto a suo favore dalla defunta signorina Antonietta Lancedelli con testamento olografo del 10 settembre 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. **1455.**

Estinzione di Opere pie amministrate dall'Ente comunale di assistenza di Siracusa.

N. 1455. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le seguenti istituzioni, con sede in Siracusa, sono estinte ed i relativi patrimoni sono devoluti al locale Ente comunale di assistenza:

1) Opera pia Azzolini Gerlando e Margherita;
2) Opera pia Marchese Belfronte;
3) Opera pia Cutrona Francesco;
4) Opera pia Conforto Ignazio;
5) Opera pia Parroco Fugali;
6) Opera pia Calumia Giovanni;
7) Opera pia Campisano Agostino;
8) Opera pia Capitano e Puglisi Carmelo e Rosa;
9) Opera pia Santa Caterina;
10) Opera pia Nigri Antonino;
11) Opera pia La Ferla;
12) Opera pia Li Voti Isolda;
13) Opera pia Genovesi Perio;
14) Opera pia Gaita Eleonora;
15) Opera pia Lo Magro Vincenzo;
16) Opera pia Grasso Giuseppe;
17) Opera pia Gargallo Gioacchino;
18) Opera pia Sortino;
19) Opera pia Zara Can. Don Simone.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. **1456.**

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno.

N. 1456. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli viene autorizzata ad acquistare dai signori Carmela, Nicola, Maria Luisa e Roberto di Giovine proprietari e dalla signora Maddalena Maria vedova di Giovine, proprietaria ed usufruttuaria in parte, alcuni appezzamenti di terreno siti in comune di Napoli - Sezione Chiaiano, al prezzo complessivo di lire 156.595.000 (lire centocinquantaseimilionicinquecentonovantacinquemila).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per la Sicilia per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state emanate le nuove norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica che istituisce, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e ne stabilisce i compiti;

Visto il successivo art. 20 che determina la composizione delle predette Commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti Amministrazioni, Enti e Associazioni per la costituzione della Commissione regionale di vigilanza per la Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadrienno, con sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, composta come segue:

Presidente:

Montalto dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Palermo, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Nicastro dott. Ugo, consigliere della Corte di appello di Palermo, designato dal presidente della Corte stessa;

Zuppardi dott. Elio, vice provveditore alle opere pubbliche di Palermo;

Lenzitti dott. Giuseppe, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;

Martello dott. Rocco, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Palermo;

Vicari dott. Francesco, vice prefetto della prefettura di Palermo, designato dal prefetto della provincia di Palermo;

Miceli on. Giuseppe, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.G.I.L.;

Zappalà dott. Orazio, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.I.S.L.;

Leto dott. Pietro, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Pietro Messina, consigliere di 2ª classe, in servizio presso detto Provveditorato, è nominato segretario della Commissione. Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il dott. Filippo Prost, consigliere di 3ª classe e il sig. Mariano Scaglione, 1° archivista, tutti in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10882)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per le Marche per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state emanate le nuove norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica che istituisce, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e ne stabilisce i compiti;

Visto il successivo art. 20 che determina la composizione delle predette Commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti Amministrazioni, Enti ed Associazioni per la costituzione della Commissione regionale di vigilanza per le Marche;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, composta come segue:

Presidente:

Mazza dott. Alberto, presidente di sezione della Corte d'appello di Ancona, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

De Figueiredo dott. Lucrezio, magistrato di Corte d'appello in funzione di consigliere presso la Corte d'appello di Ancona, designato dal presidente della Corte stessa;

Patti dott. Enrico, vice provveditore alle opere pubbliche di Ancona;

Freni dott. Antonino, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Ancona;

Belli dott. Enrico, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Ancona;

Abbadessa dott. Renato, vice prefetto, designato dal prefetto della provincia di Ancona;

Cerioni Sergio, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla C.G.I.L.;

Giacco Edgardo, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla C.I.S.L.;

Orlandini Bruno, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Augusto Tagliaferri, direttore di sezione presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona è nominato segretario della Commissione. Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui allo art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il rag. Lamberto Mengarelli e la sig. Liana Brecciaroli, tutti in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10837)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per il Piemonte per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state emanate le nuove norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica che istituisce, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e ne stabilisce i compiti;

Visto il successivo art. 20 che determina la composizione delle predette Commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti Amministrazioni, Enti ed Associazioni per la costituzione della Commissione regionale di vigilanza per il Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, composta come segue:

Presidente:

Ottello dott. Giuseppe, magistrato di Cassazione in funzione di presidente di sezione della Corte di appello di Torino, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Burzio dott. Alberto, magistrato di Corte di appello in funzione di consigliere della Corte di appello di Torino, designato dal presidente della Corte stessa;

Caputo dott. Achille, vice provveditore alle opere pubbliche di Torino;

Biglione Di Viarigi dott. Raimondo, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Torino;

Garrone dott. Annibale, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Torino;

Roddi dott. Cesare, vice prefetto designato dal prefetto della provincia di Torino;

De Caro geom. Vincenzo, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.I.S.L.;

Gatti Luigi, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.G.I.L.;

Risso Benedetto, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Platania, direttore di sezione dell'A.C. in servizio presso detto Provveditorato, è nominato segretario della Commissione. Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il sig. Francesco Tessile, archivista e la sig.ra Clara Manzone, archivista, entrambi in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10832)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per la Calabria per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state emanate le nuove norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica che istituisce, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e ne stabilisce i compiti;

Visto il successivo art. 20 che determina la composizione delle predette Commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti Amministrazioni, Enti e Associazioni per la costituzione della Commissione regionale di vigilanza per la Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadrienno, con sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, composta come segue:

Presidente:

Sacchi dott. Adolfo, presidente di sezione della Corte di appello di Catanzaro, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Sposato dott. Basilio, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, designato dal presidente della Corte stessa;

Parrinello dott. Francesco, vice provveditore alle opere pubbliche di Catanzaro;

De Maio avv. Roberto, avvocato distrettuale dello Stato di Catanzaro;

Cuffari dott. Carmelo, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Catanzaro;

Pironti dott. Vincenzo, vice prefetto della prefettura di Catanzaro;

Gentile ing. Palmerino, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla U.I.L.;

Galati Antonio, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.I.S.L.;

Stasi Aldo, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.G.I.L.

Art. 2.

Il dott. Aurelio Zottola, consigliere di 1ª classe dell'A.C. in servizio presso detto Provveditorato, è nominato segretario della Commissione. Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il sig. Vitaliano Aloi, segretario aggiunto del G.C. e il sig. Aldo Benvenuto, segretario aggiunto del G.C. stesso, entrambi in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10843)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone nautico internazionale » e « VI Salone internazionale del rimorchio-campeggio », in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone nautico internazionale » e « VI Salone internazionale del rimorchio-campeggio » che avranno luogo a Genova dal 5 al 15 febbraio 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Ministro: SCARLATO

(10995)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1966.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 638737 in data 31 dicembre 1965, in corso di registrazione, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 28 febbraio 1966, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi;

Visto l'art. 11 del decreto stesso con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1966, nei tagli da lire 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche F - G - H - L - M - N - O - P - Q, sono stampati su carta filigranata, a modello unico, constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra, si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, filigranata in chiaro e scuro e a fondo bianco, presenta il valore numerico relativo a ogni taglio, la dizione « MINISTERO DEL TESORO » e le caratteristiche ornamentali consistenti in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo, nella testa cinta di lauro dell'Italia turrita entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli, e in tralci di acanto stilizzato che riempiono gli spazi vuoti intorno alla dizione in alto e ai due lati della testa in basso.

La estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice composita di elementi bianco linea e di « cani correnti » per il corpo del titolo, ad una cornicetta a motivi bianco linea ripetuti sui tre lati esterni della cedola interessi, ad un fondino minuto — ottenuto combinando insieme la sagoma di una tabellina contenente

la leggenda « BUONO TESORO » con quella di uno stemma — il quale campeggia nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi; nel corpo del titolo si completa con una cornice di formelle in linea nera e si arricchisce, nella parte alta, di un nastro ondulato avente le estremità ripiegate e tinteggiate da linee sottili a larga ondulazione che reca la dizione « MINISTERO DEL TESORO », nella parte bassa di una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana, e dello stemma dello Stato al sommo di questo spazio.

La matrice presenta in basso uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della Tesoreria, il corpo del titolo due spazi circolari anch'essi a tratteggio ondulato destinati a ricevere, quello di sinistra, la impronta a secco dello stemma della Repubblica con la leggenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA » compresi entro una cornicetta, quello di destra il timbro dell'ufficio emittente.

Anche la cedola interessi, in alto a sinistra, porta un uguale spazio per la impronta del bollo a secco.

A cominciare dalla matrice, questi sono i testi di ciascuna delle sei parti delle quali si compone il modello:

1) Matrice tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio 1966 - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - Scadenza - Lire (segue il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1966 - Durata mesi . . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . . - Scadenza . . . . . - Quietanza N° . . . . . - Interessi . . . . . % L. . . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie);

3) Direzione generale del Tesoro;

4) Repubblica Italiana - Esercizio 1966 - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - A . . . . . mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di . . . . . pagherà la somma di lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno . . . . . - Il Direttore generale del Tesoro Gaetano Stammati Interessi . . . . . % L. . . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - N° (segue il numero) - Il Tesoriere centrale o il Cassiere Sezione di Tesoreria - Il Controllore Tesoreria centrale o Capo Sezione Tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione generale del Tesoro;

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1966 - Durata mesi . . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . . - Scadenza . . . . . - Quietanza N° . . . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Interessi . . . . . % L. . . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - Il Tesoriere centrale o il Cassiere Sezione di Tesoreria.

La stampa è realizzata con le tre tecniche calcografica, litografica e tipografica. Calcografica per le cornici, i fondi, i testi e la dizione: « Timbro dell'Ufficio emittente ». Litografica per il millesimo « 1966 » sotto la testata del corpo del titolo, a caratteri grandi chiaroscurati e bicolori con terzo colore di sovrapposizione. Tipografica per la numerazione.

Colori per la stampa calcografica:

L. 100.000 . . . . bleu acciaio
L. 500.000 . . . . viola
L. 1.000.000 . . . . bruno rosso
L. 5.000.000 . . . . verde nero
L. 10.000.000 . . . . grigio perla
L. 50.000.000 . . . . bleu oltremare
L. 100.000.000 . . . . rosso carminio
L. 500.000.000 . . . . viola malva
L. 1.000.000.000 . . . . verde smeraldo

Colori per la stampa litografica: verde e viola.

Colore per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore delle serie di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1966
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 2. — VENTURA SIGNORETTI

(120)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1966, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1966 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1966 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 28 gennaio 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1966
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 3. — VENTURA SIGNORETTI.

(139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia ad accettare la devoluzione del patrimonio netto dell'Opera stabiese per i mutilati di guerra.

In esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1964, n. 408, con decreto ministeriale 300.15/60 del 14 dicembre 1965, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia è stata autorizzata ad accettare la devoluzione del patrimonio netto dell'Opera stabiese per i mutilati di guerra, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

(11063)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Pravisdomini (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.467.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10965)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Pieranica (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.380.737, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10966)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Tornata (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 952.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10967)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Manciano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.245.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10968)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Gavorrano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.757.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10969)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Pieve Fosciana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.397.524, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10970)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Bore (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 5.291.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10971)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Monchio delle Corti (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.143.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10972)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Palanzano (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.411.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10973)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di San Buono (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.850.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10974)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Saracena (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.290.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10975)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Scala Coeli (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.909.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10976)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo La Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di San Vincenzo La Costa (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.780.658, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10977)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Scalea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.806.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10978)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Serra Pedace (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.430.486 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10979)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, il comune di Spezzano Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.363.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10980)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Pisciotta (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.326.429, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11016)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Ravello (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.199.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11017)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Salvitelle (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.862.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11018)

Autorizzazione al comune di S. Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di S. Mango Piemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.884.423, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11019)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Torchiara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.461.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11020)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Tortorella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.493.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11021)

Autorizzazione al comune di Martinsicuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Martinsicuro (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11022)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Pineto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.916.206, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11023)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Gambassi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.290.794, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11024)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Fragneto Monforte (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.812.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11026)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.329.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11027)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Urbino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 375.619.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11025)

Autorizzazione al comune di S. Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di S. Cesarea Terme (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11028)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Tuglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.526.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11029)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Cercola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.155.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11030)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Volla (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.818.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11031)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Serramonacesca (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.498.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11032)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Università di Bari ad acquistare un suolo edificatorio

Con decreto del prefetto di Bari n. 1993/S in data 30 gennaio 1965, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 25.000.000, dalla signora Moletta Maria fu Luigi in Sbisà, un suolo edificatorio sito in Bari, via Amendola, di mq. 3.125 descritto nel catasto terreni alla partita 3.700, foglio n. 116, particella 72 e parte delle particelle 60 e 73.

(10918)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Manlio Giacanelli, nato a Perugia, il 5 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dallà Università di Roma il 15 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10682)

L'ing. Federico Foschi, nato a Recanati (Macerata) il 22 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Roma il 12 gennaio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10527)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 28 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 290, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 luglio 1963 dalla prof.ssa Rotella Antonietta avverso la decisione n. 87423 del 22 gennaio 1963, emessa dal provveditore agli studi di Napoli sul suo gravame gerarchico proposto contro il provvedimento con il quale il preside della Scuola media di Marianella le aveva revocato la supplenza temporanea per l'insegnamento del disegno per 6 ore settimanali.

(10909)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 289, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 gennaio 1955 dalla prof.ssa Gioia Maria contro la decisione con la quale la Commissione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, aveva respinto il suo gravame avverso il mancato conferimento dell'incarico per l'insegnamento della calligrafia presso la Scuola di avviamento professionale di Locorotondo, Sezione di Castellana Grotte (Bari).

(10910)

Con decreto presidenziale del 28 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 291, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 31 luglio 1961 dalla profissa Perrone Rosalba avverso il provvedimento n. 2405 del 13 febbraio 1961 con il quale il Ministero della pubblica istruzione aveva respinto il suo ricorso gerarchico contro la mancata attribuzione del punteggio per la residenza nell'ambito della Provincia, ai fini della graduatoria per il conferimento dell'incarico per l'insegnamento di lavori femminili presso la Scuola di avviamento di Mazara del Vallo, per l'anno scolastico 1960-61.

(10913)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Monte Portofino (Genova)

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1965 e fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione alla sottoelencata selvaggina:

lepri, scoiattoli, conigli selvatici, daini, caprioli, gallinacci, colombidi, rampicanti, passeracci, palmipedi, trampolieri e rapaci, nella zona denominata « Monte di Portofino », sita nella provincia di Genova, dell'estensione di ettari 590, compresa nei comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli, delimitata dai sottoindicati confini.

Inizio a Camogli, lungo il Golfo Paradiso, segue la sponda destra del fosso di Marzapeli sino a quota metri 200 sul mare; segue la curva di livello sino alla strada vicinale del Bricco; sale lungo quest'ultima, attraversa l'acquedotto sino ad incontrare la strada comunale di Monte Tocco sino all'incrocio con la strada comunale Semaforo Nuovo Ruta; sale lungo quest'ultima sino all'incontro con la strada vicinale di Portofino Vetta sino alla zona di rispetto impianti Radio T.V. di Portofino che segue sino a raggiungere la strada comunale Ruta Portofino; percorre quest'ultima sino alla diramazione per la strada vicinale delle Nocciole fino all'incrocio di questa con la strada comunale San Fruttuoso che percorre sino al sentiero di Felciara; scende lungo quest'ultimo sino alla Costa dei Ghidelli sino alla sorgente del rivo Capelli; segue la riva destra del rivo sino allo sbocco nel rivo Ruffinale che attraversa per percorrere il sentiero di Rocca Bagnata sino all'incontro con la strada vicinale degli Olmi; sale lungo quest'ultima sino all'incrocio con la strada comunale Ruta Portofino, scende al rio dell'Acqua Viva; segue la sponda destra del rio sino all'incontro con il rio dell'Acqua Morta che attraversa sino ad incontrare la strada vicinale della Costa di Paraggi che percorre sino all'incrocio con la strada vicinale sotto la Cappella delle Gave; percorre quest'ultima sino al congiungimento con la strada comunale delle Gave che segue sino al sentiero che la raccorda alla sottostante strada vicinale della Cervara; li percorre entrambi sino a che quest'ultima può immettersi nella diramazione di via privata Repellini e percorre questa e la via privata Repellini, sino al punto in cui quest'ultima si incontra con la via privata Benedetto Costa; tale strada con la Villa Lo Faro restano escluse dal confine che scende in fregio a queste sino ad attraversare la strada statale Rapallo Portofino, *terminando* a Santa Margherita Ligure, sulla riva del mare del Golfo Tigullio, lungo la prosecuzione del confine della Villa Lo Faro.

(11061)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,75	624,70	624,85	624,75	624,71	624,74	624,77	624,77	624,75
$ Can.	581,45	582 —	582 —	581,80	579,80	580,75	581,85	581,45	581,45	581,40
Fr. Sv.	144,585	144,58	144,53	144,575	144,56	144,63	144,55	144,58	144,58	144,60
Kr. D.	90,82	90,79	90,77	90,81	90,77	90,80	90,79	90,80	90,82	90,82
Kr. N.	87,45	87,45	87,475	87,48	87,53	87,48	87,46	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,79	120,76	120,75	120,815	120,75	120,77	120,79	120,77	120,79	120,78
Fol.	172,930	173,05	173,14	173,12	172,95	172,99	173,07	172,92	172,90	172,93
Fr. B.	12,585	12,58	12,5825	12,58375	12,57	12,58	12,58	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,49	127,47	127,49	127,50	127,50	127,49	127,48	127,47	127,48	127,49
Lst.	1751,40	1751,55	1751,80	1751,90	1751,50	1751 —	1751,70	1751,40	1751,40	1751,50
Dm. occ.	155,865	155,86	155,86	155,87	155,80	155,88	155,865	155,86	155,86	155,85
Scell. Austr.	24,175	24,175	24,17	24,1780	24,15	24,17	25,1737	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,85	21,84	21,83	21,85	21,75	21,85	21,843	21,85	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,429	10,44	10,4275	10,435	10,42	10,4295	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 7 gennaio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,75
Redimibile 3,50 % 1934	98,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,155
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,95
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,575
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,795
1 Dollaro canadese	581,825
1 Franco svizzero	144,562
1 Corona danese	90,80
1 Corona norvegese	87,47
1 Corona svedese	120,802
1 Fiorino olandese	173,095
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1751,80
1 Marco germanico	155,867
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,846
1 Peseta Sp.	10,428

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 9 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1965, registro n. 13, foglio n. 259, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Cavallini Agostino avverso la decisione della G.P.A. di Belluno, con la quale gli venne respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del sindaco di Cortina d'Ampezzo, che in data 14 giugno 1962 accolse solo parzialmente una sua domanda tendente ad ottenere l'aggiunta di alcune voci merceologiche alla licenza di commercio in suo possesso.

(10989)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggiorsini (Bari), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca cooperativa agraria di Gravina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gravina di Puglia (Bari), e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda ceduta, in Poggiorsini.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 22 giugno 1964 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggiorsini (Bari) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, di concerto col Comitato di sorveglianza, in data 25 giugno 1965, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Banca cooperativa agraria di Gravina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gravina di Puglia (Bari);

Vista la deliberazione in data 25 giugno 1965 del Consiglio di amministrazione della Banca cooperativa agraria di Gravina con la quale la Banca si è resa cessionaria delle attività e passività della predetta Cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Banca;

Dispone:

1. La Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggiorsini (Bari), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca cooperativa agraria di Gravina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gravina di Puglia (Bari), in conformità della convenzione all'uopo stipulata tra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 2 novembre 1965, a rogito dott. Nicola Berloco notaio in Altamura, iscritto nel ruolo del Distretto di Bari, registrato ad Altamura il 22 novembre 1965, al n. 1167, mod. I, vol. 105.

2. La Banca cooperativa agraria di Gravina è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di Poggiorsini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(101)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1965, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a tre posti di referendario del Consiglio di Stato, nelle premesse indicato, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 24, 25, 26, 28 e 29 gennaio 1966.

Roma, addì 23 dicembre 1965

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(132)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1965, messo in distribuzione il 10 dicembre 1965 del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16, supplemento ordinario del 21 gennaio 1964.

(11069)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 25 gennaio 1965 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 47 del 23 febbraio 1965.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso per esami a cinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 25 gennaio 1965, è stata pubblicata a pagina 863 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 8 del 1-31 agosto 1965.

(10769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1965, registro n. 22, foglio n. 390, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964;

Veduta l'acclusa lettera, in data 20 giugno 1965, con la quale il dott. Fazio Domenico ha rassegnato le dimissioni da segretario della Commissione suddetta, non potendo partecipare ai lavori della Commissione stessa, a causa delle sue precarie condizioni di salute;

Decreta:

Con effetto dal 20 giugno 1965, in sostituzione del dott. Fazio Domenico, le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto saranno disimpegnate dal dott. Cosi Sebastiano, consigliere di 1ª classe del Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1965
Registro n. 91 *Pubblica istruzione, foglio n.* 25

(10687)

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965, registro n. 22, foglio n. 390, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 151;

Veduto il decreto ministeriale 10 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1965, registro n. 60, foglio n. 7, con il quale il dott. De Rosa Antonio è stato chiamato a fare parte della suddetta Commissione, in sostituzione del dottor Lamarra Corrado, dimissionario;

Veduto il decreto ministeriale 20 giugno 1965, in corso di registrazione, con il quale, in sostituzione del dott. Fazio Domenico, dimissionario, è stato nominato segretario della Commissione medesima il dott. Cosi Sebastiano;

Considerato che si sono presentati a sostenere le prove scritte del concorso suddetto cinquemilaseicentosessantaquattro candidati;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è integrata con i seguenti quattro funzionari:

1. Puppi dott. Franco, direttore di divisione;
2. Sabbatella dott. Francesco, direttore di divisione
3. Remine dott. Nicola, direttore di divisione;
4. Fazio dott. Domenico, direttore di sezione.

Art. 2

A) Unico restando il presidente nella persona del dott. Guido D'Aniello, ispettore generale, la suddetta Commissione è suddivisa nelle seguenti Sottocommissioni:

1ª *Sottocommissione*:
Caparrotti rag. Saverio, ispettore generale di ragioneria;
Aiello dott. Antonio, direttore di divisione;
Sabbatella dott. Francesco, direttore di divisione;
De Rosa dott. Antonio, direttore di sezione.

2ª *Sottocommissione*:
Puppi dott. Franco, direttore di divisione;
Melendez dott. Athos, direttore di divisione;
Remine dott. Nicola, direttore di divisione;
Fazio dott. Domenico, direttore di sezione.

B) Le funzioni di segretario della Commissione restano affidate al dott. Cosi Sebastiano; quelle di segretario aggiunto saranno disimpegnate dal dott. Buonocore Caccialupi Maurizio, consigliere di 1ª classe nel Ministero.

Art. 3.

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai commissari ed ai segretari sopraindicati, che, in via presuntiva, è accertata in L. 4.000.000 (quattromilioni) graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1965
Registro n. 91 *Pubblica istruzione, foglio n.* 289

(10688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102664 del 19 maggio 1965, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito delle ostetriche risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 102665 del 20 maggio 1965, con il quale venivano assegnate le sedi vacanti al 30 novembre 1963 alle relative ostetriche candidate vincitrici;

Visto il proprio decreto n. 102864 del 30 ottobre 1965, con il quale la condotta ostetrica di Rivoli Veronese, resasi vacante per rinuncia, veniva assegnata alla candidata ostetrica Marchi Mirella;

Considerato che l'ostetrica sunnominata deve ritenersi rinunciataria al posto assegnatole, per non aver assunto servizio entro il 1° dicembre 1965, termine stabilito dal comune di Rivoli Veronese;

Considerato che il decreto n. 102664 del 19 maggio 1965 relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 143 del 10 giugno 1965 e che pertanto, non è ancora decorso il termine di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per provvedere alla assegnazione della condotta ostetrica di Rivoli Veronese a norma degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le preferenze indicate dalle candidate ostetriche che seguono immediatamente in graduatoria la candidata Marchi Mirella;

Vista la rinuncia espressa dalla candidata Furletti Anna Maria;
Vista l'accettazione espressa dalla candidata Mazzi Giuseppina, pervenuta il 3 dicembre 1965;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Mazzi Giuseppina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Rivoli Veronese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e del Comune di Rivoli Veronese.

Il sindaco di Rivoli Veronese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 9 dicembre 1965

(10690) *Il medico provinciale:* DE MARCO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alessandria (Sobborgo Castelceriolo-Lobbi); Moncestino-Villamiroglio (Consorzio); Ponzano Monferrato, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Ghislieri Giuseppe: Alessandria (Sobborgo Castelceriolo-Lobbi);
2) Garavelli Giovanni: Moncestino-Villamiroglio;
3) Ivaldi Arnaldo: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 17 dicembre 1965

(10691) *Il medico provinciale:* SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 13600 del 31 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1965, col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 8890 del 7 maggio 1963;
Viste le domande di partecipazione dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi;
Constatato che, a seguito di mancata accettazione di altro candidato per la seconda condotta medica del comune di Vico Equense, è stato interpellato il dott. Antonio Alifano il quale ha fatto pervenire, nei termini stabiliti, formale atto di accettazione per la sede stessa;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Alifano Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Vico Equense a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 9 dicembre 1965

Il medico provinciale: TECCE

(10689)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7075 in data 26 ottobre 1965, col quale il dott. Recusani Francesco è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Arsago Seprio;
Vista la nota del comune di Arsago Seprio n. 2327 in data 14 dicembre 1965, con la quale viene comunicato che il dottor Recusani Francesco con sua nota in data 14 dicembre 1965 ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica del comune di Arsago Seprio;
Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;
Viste le domande di preferenza in essa indicata del candidato che segue in graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotto nei Comuni e nelle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carnicelli Luciano, candidato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Arsago Seprio, in sostituzione del dott. Recusani Francesco rinunziatario.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del Comune interessato.

Varese, addì 20 dicembre 1965

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(10932)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 10 dicembre 1965, n. **39.**

Integrazione della legge 5 agosto 1957, n. 51, per agevolare la costruzione di bacini di carenaggio nei porti della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 55 del 15 dicembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 24 della legge 5 agosto 1957, n. 51, è aggiunto il seguente comma: « Le disposizioni del primo comma del presente articolo non si applicano, altresì, alle società nelle quali la SO.FI.S. partecipi al capitale sociale con almeno il 50 % ».

Art. 2.

Per il pagamento dei contributi alle società indicate nel precedente articolo, è autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni a decorrere da quello in corso in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 23 della sopracitata legge 5 agosto 1957, n. 51.

Alla spesa ricadente nell'esercizio finanziario corrente si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 607 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo. Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La concessione e l'erogazione dei contributi sarà subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dell'impegno di effettuare direttamente la gestione del bacino e di non avvalersi, nella gestione, di subappalti.

La vigilanza per la regolare applicazione della norma del comma precedente è demandata all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che vi provvede mediante ispezioni.

La inosservanza, da parte del beneficiario, della norma del primo comma del presente articolo, determina la decadenza dal beneficio del contributo che è pronunciata dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Art. 4.

Il progetto dell'opera, ammessa a contributo ai sensi della presente legge, deve essere approvato con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici che si avvale degli organi tecnici consultivi previsti dal decreto del Capo dello Stato 30 luglio 1950, n. 878.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 dicembre 1965

CONIGLIO

FAGONE — LENTINI — NAPOLI

LEGGE 10 dicembre 1965, n. **40**

Provvidenze per iniziative nel settore minerario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 55 del 15 dicembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare, sino al limite di dieci miliardi, garanzia sussidiaria al Banco di Sicilia per operazioni di credito industriale o minerario, relative all'attività che l'Ente nazionale idrocarburi svolge in Sicilia per la valorizzazione dei prodotti del sottosuolo, direttamente o a mezzo delle sue collegate ovvero di società con la SO.FI.S. e gli Enti pubblici regionali operanti nel settore minerario.

La garanzia è concessa con decreto del Presidente della Regione per una durata massima di quindici anni.

Art. 2.

Per le operazioni previste nell'articolo precedente è autorizzato, altresì, il concorso della Regione nel pagamento degli interessi nella misura del 2,25 %.

Il contributo sugli interessi è concesso con le stesse modalità indicate per la garanzia sussidiaria.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di L. 200.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1966 al 1975.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 dicembre 1965

CONIGLIO

FAGONE — GRIMALDI

(10693)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.